



PARTE SPECIALE “E”

REATI IN MATERIA RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

ART 25 OCTIES D.LGS. N. 231/01

ART 25 OCTIES D.LGS 213/01 - REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	ART 648	Ricettazione
	ART 648 bis	Riciclaggio
	ART 648 ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
	ART 648 ter.1.	Autoriciclaggio

E.1. QUADRO NORMATIVO

Obiettivo della presente Parte Speciale è informare tutti i Destinatari del Modello in ordine ai principi giuridici e normativi esistenti, affinché adottino regole di condotte conformi alla legge così da impedire il verificarsi dei reati considerati nella presente Parte Speciale.

* * *

L'art. 25 *octies* è stato introdotto nel corpo del Decreto dall'art. 63 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2005/60/CE (denominata anche “Terza Direttiva”), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed alla Direttiva 2006/70/CE della Commissione Europea, che ne reca misure di esecuzione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto, CNG FIBER TRADE EUROPE SRL sarà punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio ovvero impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La **legge n. 186/2014** ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova figura delittuosa: il reato di **autoriciclaggio**.

Il nuovo reato è disciplinato dall'**art 648 ter.1 c.p.** e prevede che le pene siano diversificate a seconda della gravità del delitto presupposto, prevedendo la non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati "*alla mera utilizzazione o al godimento personale*".

Con il **Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195** è stato posto rimedio al mancato recepimento nei termini (3 dicembre 2020) nel nostro ordinamento, della **Direttiva Europea 2018/1673** in materia di lotta al riciclaggio.

Tale Direttiva si propone di consentire una cooperazione transfrontaliera fra le Autorità nazionali in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Il Decreto armonizza la disciplina interna sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio operando sostanzialmente in duplice direzione: in primo luogo, estendendo il catalogo dei reati presupposto delle diverse fattispecie di riciclaggio; in secondo luogo, rimodulando le pene dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio con l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti.

Viene inoltre eliminata la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia in ordine ai reati di ricettazione e riciclaggio commessi dal cittadino italiano all'estero in attuazione dell'articolo 10 della direttiva: in particolare, il Decreto **estende i casi di radicamento della giurisdizione italiana** aggiungendo al quarto comma dell'**art. 9 c.p.** gli art. 648 (ricettazione) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) fra i reati commessi all'estero da cittadino italiano per i quali (ferma la condizione della presenza del cittadino nel territorio dello Stato) ai fini della procedibilità nel nostro ordinamento non è necessaria la richiesta del Ministro della



PARTE SPECIALE E – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO
(ART 25 OCTIES D.LGS 231/01)

Giustizia; per i reati di cui agli artt. 648 bis (Riciclaggio) e 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) il Governo non ha operato alcuna aggiunta in quanto tali reati rientrano già, in forza dei limiti edittali (reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ex art. 9 comma 1 c.p.), fra quelli per i quali non è prevista la richiesta del Ministro ai fini della procedibilità nel nostro ordinamento.

Per quanto concerne **il delitto di ricettazione**, che pure ricade nelle condotte descritte dall'art. 3 par. 1 lett. c della direttiva 1673, il Governo si è limitato sostanzialmente ad adeguare l'aspetto sanzionatorio del reato ritenendo la fattispecie in linea con le previsioni comunitarie, salvo che per l'estensione alle contravvenzioni quali presupposto della condotta.

In tal direzione l'Esecutivo ha sostituito la parola “delitto” con “reato” nel testo del terzo comma dell'**art. 648 c.p.** e ha introdotto due nuovi commi che prevedono, rispettivamente la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 300 a 6000 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti **da contravvenzione** punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e **l'aumento di pena quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.** L'aggravante introdotta dal Decreto legislativo consente di aumentare la pena se il reato è commesso nell'esercizio di una attività professionale anche se l'autore non è soggetto obbligato nei sensi di cui sopra: ne consegue che l'attività professionale prevista dall'aggravante in questione non è solo quella per la quale è prevista una speciale abilitazione, ma qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi oppure attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo.

Al fine di rispettare l'esigenza di proporzionalità della pena prevista dall'art. 5 par. 1 della direttiva, il Decreto legislativo ha sostituito l'attuale capoverso dell'art. 648 riguardante il fatto di particolare tenuità, prevedendo una incidenza differenziata della circostanza a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione: nel dettaglio, la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 1000 euro nel caso di danaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a 800 euro nel caso di danaro o cose provenienti da contravvenzione.

La lett. b dell'art. 1 del Decreto legislativo fa infine riferimento a questa nuova ipotesi di particolare tenuità della ricettazione, prevista ora al quarto comma dell'art. 648, per escludere l'applicabilità della confisca obbligatoria.

Quanto all'**art. 648 bis (riciclaggio) c.p.**, al fine di rendere compatibile l'attuale previsione del codice penale italiano alla nozione eurounitaria di attività criminosa, il Governo ha soppresso le parole “non colposo” dal testo del primo comma dell'art. 648 bis c.p. estendendo ai delitti colposi i presupposti della condotta di riciclaggio e ha introdotto una disciplina sanzionatoria di minor rigore per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi: reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2500 a 12.500 euro.

Analoga previsione è stata introdotta **dalla lettera e) dell'art. 1 all'art. 648 ter c.p.** (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) – reato per il quale è inoltre modificato, per ragioni di coordinamento, il riferimento all'articolo 648 di cui all'ultimo comma dell'articolo 648-ter - **e dalla lett. f) dell'art. 1 all'art. 648 ter. 1 c.p.** (Autoriciclaggio).

Per quest'ultimo, introdotto nel nostro ordinamento già dal 2014, è stata pure operata la soppressione delle parole “non colposo” di seguito a “delitto” estendendo le condotte criminose che costituiscono reato presupposto, è stata modificata la diminuzione di cui al secondo comma (prevedendo che la pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni); è stata apportata una modifica di coordinamento al terzo comma.

* * *

ART 25 OCTIES D.LGS 231/01

L'**art. 25 octies** del D.lgs. n. 231/01 dispone che: *“... in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter.1 (autoriciclaggio) del codice penale, si applichi all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui, invece, il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ...”.



E.2 LE FATTISPECIE RILEVANTI

Di seguito si descrivono le singole fattispecie di reato previste dall'art. 25 *octies* del Decreto.

➤ RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

“... Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 Euro a 10.329 Euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art 628, terzo comma, estorsione aggravata ai sensi dell'art 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto...”.

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 estende i casi di radicamento della giurisdizione italiana aggiungendo al quarto comma dell'art. 9 c.p. gli art. 648 (ricettazione) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) fra i reati commessi all'estero da cittadino italiano per i quali (ferma la condizione della presenza del cittadino nel territorio dello Stato) ai fini della procedibilità nel nostro ordinamento non è necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia.

Sono stati, inoltre, introdotti due nuovi commi che prevedono, rispettivamente la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 300 a 6000 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e l'aumento di pena quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Infine, per rispettare l'esigenza di proporzionalità della pena prevista dall'art. 5 par. 1 della direttiva europea 2018/1673, il Decreto legislativo ha sostituito l'attuale capoverso dell'art. 648 riguardante il fatto di particolare tenuità, prevedendo una incidenza differenziata della circostanza a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione

Scopo dell'incriminazione è, secondo dottrina dominante, è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

Elemento materiale: presupposto del reato di ricettazione è che anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato, in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione.

Elemento soggettivo: l'elemento psicologico del reato di ricettazione è costituito dal *dolo specifico*, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale (acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti dal delitto ovvero intromettersi nelle suddette condotte), accompagnata dalla consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricevuta e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI

Il reato di ricettazione può configurarsi nell'ipotesi di acquisto di beni provenienti da un illecito (es: un furto), ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, laddove vi sia consapevolezza della provenienza illecita dei beni acquistati.

➤ RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)



“... Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto [non colposo], ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 ...”.

Con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 al fine di rendere compatibile l’attuale previsione del codice penale italiano alla nozione eurounitaria di attività criminosa, il Governo ha soppresso le parole “non colposo” dal testo del primo comma dell’art. 648 bis c.p. estendendo ai delitti colposi i presupposti della condotta di riciclaggio e ha introdotto una disciplina sanzionatoria di minor rigore per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi: reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2500 a 12.500 euro.

Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da quelle da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare con l’attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l’attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

L’art 648 bis c.p. prevede, quindi, una *fattispecie plurioffensiva* in quanto è posta a tutela del patrimonio ma anche dell’amministrazione della giustizia e dell’ordine pubblico.

Elemento materiale: la condotta può atteggiarsi in due modi:

- a) nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (es: chi esporta all’estero il denaro e lo cambia con moneta diversa);
- b) nel compiere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (es: attività di c.d. “ripulitura di beni”).

Elemento soggettivo: l’elemento psicologico del delitto di riciclaggio è integrato dal *dolo generico* che ricomprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza (in tal senso, *Cass. 15.02.2007, sent. n. 6350*).

ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI

Il reato *de quo* può configurarsi qualora un esponente della società acquisti beni con denaro di provenienza delittuosa, al fine di occultare la provenienza.

➤ **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)**

“... Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’articolo 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 ...”.

Con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, il Governo, sempre al fine di rendere compatibile l’attuale previsione del codice penale italiano alla nozione eurounitaria di attività criminosa ha introdotto una disciplina sanzionatoria di minor rigore per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.



Il legislatore ha voluto punire quelle “attività mediate” che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da alcuni gravi delitti ma che comunque contribuiscono alla ripulitura degli illeciti capitali, colpendo così una serie di attività di investimento apparentemente legali (es: appalti, concessioni, etc.) ma che in realtà costituiscono paraventi per nascondere repentini e illeciti arricchimenti.

Elemento materiale

Si tratta di un reato a condotta indefinita potendo l’impiego delle risorse di illecita provenienza in attività economiche e finanziarie essere realizzato in qualsiasi modo.

Il termine “impiego”, secondo autorevole dottrina (*Fiandaca*), va inteso in senso restrittivo, quale sinonimo di investimento (per tale intendendosi l’utilizzazione a fini di profitto, con carattere di continuità”

Elemento soggettivo

Il dolo richiesto è *generico*, è cioè sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o le altre utilità sia consapevole che questi provengono da un delitto.

ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

Il reato in questione si può configurare se un soggetto appartenente alla società paghi una fattura per una prestazione inesistente del fornitore (o di un consulente) mediante somme di denaro di provenienza delittuosa.

➤ **AUTORICICLAGGIO (ART 648 TER.1 C.P.)**

L’art 648 ter. 1 c.p. così recita: «... *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.*

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12. quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416 bis 1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648...».

Tale reato è stato introdotto nell’ordinamento italiano dalla **legge n. 186/2014** ed è entrato a far parte del catalogo dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/01.

La norma - palesemente concepita per il "potenziamento della lotta all’evasione fiscale" - rispecchia la volontà del legislatore di vanificare gli effetti economici del reato presupposto a quello del riciclaggio, nonché di contrastare le condotte illecite poste in essere mediante la interposizione di una persona giuridica.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, gli effetti dell’intervento normativo sono dirimenti: l’aggiunta del reato di auto-riciclaggio all’articolo 25 *octies* del Decreto, comporta l’estensione della responsabilità amministrativa a carico di quegli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del (precedente) delitto, in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.

Pertanto, nel caso di reimpiego all’interno di un’attività imprenditoriale dei proventi dei reati commessi dall’imprenditore nell’interesse o a vantaggio della stessa, la Società potrà essere ritenuta responsabile, ai sensi dell’art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001.



PARTE SPECIALE E – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO
(ART 25 OCTIES D.LGS 231/01)

Il nuovo reato di autoriciclaggio prevede che le pene siano diversificate a seconda della gravità del delitto presupposto, prevedendo la non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale".

Con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 è stata operata la soppressione delle parole “non colposo” di seguito a “delitto” estendendo le condotte criminose che costituiscono reato presupposto, è stata modificata la diminuzione di cui al secondo comma (prevedendo che la pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni); è stata apportata una modifica di coordinamento al terzo comma.

Inoltre, il Governo ha esteso i casi di radicamento della giurisdizione italiana aggiungendo al quarto comma dell'art. 9 c.p. gli art. 648 (ricettazione) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) fra i reati commessi all'estero da cittadino italiano per i quali (ferma la condizione della presenza del cittadino nel territorio dello Stato) ai fini della procedibilità nel nostro ordinamento non è necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia.

Elemento materiale: Il reato è integrato dalla condotta di colui che abbia tratto profitto dalla commissione, o dal concorso nella commissione, di un delitto non colposo, e che successivamente abbia impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto commesso.

La pena prevista per questo reato è aumentata nel caso in cui lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale.

Sotto il profilo sanzionatorio, alle sanzioni pecuniarie a carico della società ritenuta responsabile si può aggiungere il rischio, ben più grave, di sanzioni interdittive incidenti sull'operatività della società stessa.

ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

Il rischio di incorrere nella consumazione del nuovo reato di autoriciclaggio è elevato, ad esempio, nel caso in cui l'Ente commetta reati tributari – come la **dichiarazione fraudolenta** di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs n. 74/2000 o la **dichiarazione infedele** di cui all'art 4 del D.lgs. n. 74/2000 – qualora i proventi derivati da tale evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato dalla dichiarazione infedele) siano impiegati in attività economiche, finanziarie o speculative. Per esempio, se l'amministratore della società ha costituito fondi all'estero - con sovrapposizioni o fatturazioni per operazioni inesistenti - gli effetti di tale operazione si ripercuoteranno anche sulla società di appartenenza.

E.3. PRINCIPALI AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società le aree a maggior rischio, che risultano attinenti con i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sono quelle relative alla gestione dei rapporti e dei flussi finanziari in entrata ed in uscita intrattenuti con soggetti terzi; la gestione degli approvvigionamenti; la gestione del processo amministrativo contabile e del processo di formazione del bilancio; la gestione del processo di elaborazione delle dichiarazioni fiscali.

E.4. DESCRIZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO (C.D. “PROCESSI SENSIBILI”)

Di seguito sono riportati i processi aziendali ritenuti - a seguito di specifica analisi dei rischi 231 - a maggior rischio di commissione dei reati di cui all'art 25 octies D.lgs. n. 231/01 ed i relativi principi di comportamento per contenere il relativo rischio. Per gli esempi di possibili condotte illecite, correlate ai processi, si rinvia al Doc. “Analisi di rischi”.

I processi ritenuti maggiormente “sensibili” sono i seguenti:

PRO. N. 1: PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO
PRO. N. 2: PROCESSO COMMERCIALE



PRO N. 5: GESTIRE RISORSE UMANE
PRO. N. 6: GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE (processo strumentale)
PRO. N. 9. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
PRO. N. 10. SVOLGERE OPERAZIONI STRAORDINARIE

E.5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETA'

La presente parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, rinvia alle esplicite previsioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società, nonché ai principi di comportamento contenuti nelle procedure e nei protocolli di controllo allegati al MOG.

Nell'ambito della presente Parte Speciale, vengono riportati principi generali di comportamento che si richiede vengano rispettati da tutto il personale aziendale (e da eventuali collaboratori esterni) in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e servizi. Tali regole di condotta sono finalizzate a prevenire la commissione dei reati previsti dall'art 25 *octies* del Decreto.

Tali principi di comportamento si applicano direttamente all'Amministratori (CDA) ed ai dipendenti di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL, mentre si applicano, in forza di specifiche clausole contrattuali, ai consulenti ed ai partner.

➤ I responsabili dei processi/funzioni interessate ed i soggetti coinvolti devono:

- Operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;

- Ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;

- Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;

- Conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

➤ Ai fini dell'attuazione delle regole di comportamento sopra esposte, **devono essere osservate le seguenti cautele:**

- Ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL deve essere formalmente conferito specifico potere:
 - con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali;
 - nel relativo contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti.
- Ai consulenti/collaboratori esterni coinvolti nei processi sopra descritti deve essere fatta firmare un'espressa dichiarazione con sui gli stessi dichiarino di:
 - essere a conoscenza del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
 - Non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, lo devono comunque dichiarare ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società);
 - Impegnarsi a rispettare pienamente la normativa in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- Non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/01 a carico di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui alle norme sopra richiamate.
- Tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi od occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da



PARTE SPECIALE E – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO
(ART 25 OCTIES D.LGS 231/01)

un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:

- *controparte;*
- *ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;*
- *scopo, natura e struttura dell'operazione;*
- *valore dell'operazione.*

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari, anche sulla base di alcuni indici rilevanti (ad esempio, dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato);
 - Svolgere periodicamente una verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
 - Attuare periodicamente controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
 - Svolgere periodicamente verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità, ecc.);
 - Tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti *intercompany*, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario;
 - I pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo stabilito e devono essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
 - Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
- **A tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili in oggetto, è fatto divieto di:**
- Effettuare trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.999,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la tracciabilità dell'operazione.
- Inoltre, per assicurare la trasparenza e la tracciabilità degli accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti, **il sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti fattori:**
- Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*).
 - Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

* * *

In particolare, CNG FIBER TRADE EUROPE SRL deve rispettare le c.d. "MISURE ULTERIORI" previste nel TITOLO III del D.lgs. 231/07, agli artt. 49 e 50, così come modificati dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 e dalla L. 157/2019 e s.m.i.

L'articolo 18 della L. N. 157/2019, al primo comma modifica l'articolo 49, del decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante: *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*), che definisce i **limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore**, ridefinendo:

- la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in



PARTE SPECIALE E – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO
(ART 25 OCTIES D.LGS 231/01)

euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;

- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.

In entrambi i casi viene previsto che il valore soglia, pari a 3.000,00 euro nella legislazione previgente, venga ridotto a **2.000,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2020**, per ridursi ulteriormente a **1.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022**.

La novella in esame - integrando l'articolo 63 del D.lgs. n. 231/2007 con l'aggiunta del comma 1ter - apporta modifiche al regime sanzionatorio stabilendo che il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1:

- per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è fissato a 2.000,00 euro;

- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è fissato a 1.000,00 euro (comma 1, lett. b)).

Ricordiamo che il citato comma 1 dell'articolo 63, stabilisce che alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, in materia di limitazione all'uso del contante, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Tuttavia, in data 17 febbraio 2022, è stato aumentato l'uso del contante, **per tutto il 2022, ad €2.000,00** (precisamente € 1999,99).

La soglie del limite del contante **NON dovrà essere superata** per tali tipologie di transazioni:

- trasferimento di **denaro contante in euro** (o in valuta estera);
- trasferimento di **titoli al portatore in euro** (o in valuta estera);
- libretti di **deposito bancari o postali** al portatore;

Quindi **NON si potrà superare il limite dell'uso del contante** per fare acquisti in:

- **negozi**;
- presso i **centri commerciali**;
- tramite **pagamenti di professionisti** (veterinari, farmacisti; **idraulico, elettricista**, eccetera);
- per acquisti eseguiti in contante **in modo artificiosamente frazionato**: più **pagamenti inferiori** alla soglia che vengono, però, **eseguiti con scadenza puntuale o sospetta** in un terminato arco di tempo (che è indicativamente di 7 giorni).

Invece, si può **tranquillamente superare la soglia di €2.000,00** (con il limite di €999,99 per l'antiriciclaggio) per le **seguenti operazioni**:

- **ritirare** somme maggiori **in contanti** allo **sportello bancomat** o presso gli sportelli di **banche e delle poste**;
- **versare** somme maggiori **in contanti** presso **casse automatiche** e presso gli **sportelli di banche e delle poste**.

Dal 01 gennaio 2023, a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2023, l'uso del contante passa ad € 5.000,00, mentre la precedente normativa prevedeva per il 2023 la soglia di € 1.000,00.

* *

ART. 49 D.LGS. 231/07: “LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE”:



PARTE SPECIALE E – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO
(ART 25 OCTIES D.LGS 231/01)

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di 1.000 euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro.
- 3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre ~~2021~~ 2022 (modificato il 17/02/2022), il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio ~~2022~~ 2023 (modificato il 17/02/2022), il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro (questo comma è stato aggiunto dall'art 18 della L. n. 157/2019, rubricato “Modifiche al regime dell'utilizzo del contante”).**
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo' richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
- 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.**
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro puo' essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari



PARTE SPECIALE E – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO
(ART 25 OCTIES D.LGS 231/01)

o vaglia postali o cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e' ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed e' vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalita' di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).

14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.

15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

* * *

ART. 50: “Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi”

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonche' l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi e' vietata.
2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonche' l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, e' vietato.

2-bis 2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10 giugno 2020.

Articolo modificato con D.lgs. n. 90/2017

ART. 51: “Obbligo di comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente titolo”

- 1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attivita' hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione e' dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata gia' effettuata dall'altro soggetto obbligato.
 3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.».

E.6 PRESIDI SPECIFICI PER MITIGARE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART 25 OCTIES D.LGS. 231/01



PARTE SPECIALE E – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO
(ART 25 OCTIES D.LGS 231/01)

Ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale devono intendersi integralmente richiamate le procedure aziendali richiamate nei Protocolli di Controllo allegati al MOG.

In particolare, nei Protocolli di seguito elencati, a cui si rinvia, sono state definite specifiche modalità operative al fine di prevenire eventuali comportamenti in grado di condurre a ipotesi di reato rilevanti ai sensi dell'art 25 *octies* del D.lgs. n. 231/01:

- **Protocollo 10: ANTIRICICLAGGIO**
- **Protocollo 11: AUTORICLAGGIO**

E.7. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

➤ Sussiste a carico di tutti i Destinatari del MOG (Amministratori, dipendenti, consulenti, revisori) un **obbligo di segnalazione immediata all'OdV** in caso di notizie rilevanti sulla vita dell'Ente, violazioni del Modello, della presente Parte Speciale o situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità di comportamenti ai principi contenuti nelle procedure aziendali, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

Le segnalazioni dovranno avvenire attraverso comunicazione via e-mail alla casella di posta elettronica dell'ODV di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL.

➤ Con riferimento ai controlli periodici sui processi aziendali ed alle normali attività aziendali il D.Lgs. n. 231/01 prevede specifici **flussi informativi verso l'OdV** a carico di tutti i Destinatari del Modello, come sotto specificato.

Con la periodicità stabilita dall'OdV dovranno essere inviate all'Organismo, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti informazioni minime:

- Eventuali disallineamenti rilevanti nelle riconciliazioni bancarie;
- Invio di informazioni in caso di accertamenti o procedimenti da parte di un Soggetto Pubblico relativi ad aspetti fiscali, con indicazione dell'Ente di controllo e della documentazione trasmessa;
- Informativa su eventuali operazioni sul capitale sociale.

Si rinvia alla **Procedura “Flussi Informativi all'OdV”** per la descrizione delle specifiche modalità operative con cui dovranno avvenire i suddetti flussi.